

REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE - ANNO 2007

DENOMINAZIONE - DATA - PARTECIPAZIONE

Art 1 - Nelle Sale del Teatro dei Congressi "Pietro d'Abano" di Abano Terme e negli spazi adiacenti, in occasione del Forum Nazionale di Polizia si terrà la Mostra delle Tecnologie e dei Prodotti, il 24 e 25 maggio 2007.

Art. 2 - Le domande di partecipazione alla rassegna, da compiliarsi su appositi moduli forniti dalla segreteria, saranno accettate fino a disponibilità di spazio. Le domande dovranno essere inviate all'organizzazione unitamente al versamento del 50% dell'importo del posteggio + Iva 20% da effettuarsi con Bonifico Bancario ccb n. 00000006525 intestato a Maggioli Spa (ABI 5387 CAB 68020 CIN Y) presso Banca Popolare dell'Emilia Romagna filiale di Santarcangelo di Romagna, indicando come causale del versamento **Acconto Mostra delle Tecnologie e dei Prodotti 2007**.

Art. 3 - Con la presentazione della domanda, regolarmente firmata, e con il versamento di cui all'art. precedente, il partecipante a) accetta incondizionatamente le norme del presente regolamento; b) riconosce per qualsiasi controversia la competenza del Foro di Rimini.

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 4 - La domanda, dal momento della sua presentazione, è irrevocabile e vincolante per il soggetto presentante. La direzione ha la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile. In caso di rigetto della domanda, la Direzione non è tenuta a rendere noti i motivi al richiedente e non corrisponderà alcun rimborso o indennizzo, fatta eccezione per la somma versata ai sensi del suddetto Art. 2. Tale somma verrà restituita senza interesse alcuno.

TARIFFE - PAGAMENTO

Art. 5 - Il canone di partecipazione per il posteggio - situato all'interno del Teatro dei Congressi per tutta la durata della manifestazione viene quantificato in € 1000,00 + iva. Il canone di partecipazione per il posteggio situato nell'area Esterna per tutta la durata della manifestazione è di Euro 650,00 (+ iva).

Art. 6 - Il saldo del canone deve essere effettuato con le stesse modalità previste per il versamento dell'anticipo entro e non oltre il 21.05.2007.

Art. 7 - E' vietato subaffittare o cedere anche gratuitamente il posteggio o parte di esso senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. E' anche vietato, senza autorizzazione, esporre campioni diversi da quelli indicati nella domanda di partecipazione.

RINUNCIA - ABBANDONO

Art. 8 - Chi dopo aver presentato la domanda non partecipa alla manifestazione è obbligato a darne comunicazione per iscritto alla Direzione almeno 45 giorni prima dell'apertura indicando e documentando i motivi. La mancata partecipazione non dà diritto a rimborso di quanto pagato ai sensi dell'art. 2 e non esonera dal pagamento di quanto, eventualmente, ancora dovuto. In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga non per iscritto o fuori dal termine, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo del posteggio, deve corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo, ed inoltre, risarcire gli eventuali maggiori danni. Peraltro, qualora la direzione, a suo insindacabile giudizio, riconosce che i motivi derivano da forza maggiore, il rinunciante è esonerato dal pagamento della restante somma a saldo del relativo importo che, se già corrisposto, gli verrà restituito.

Art. 9 - L'Organizzazione si riserva la facoltà di esercitare a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e quindi anche durante la manifestazione, la modifica o la riduzione dello spazio già concesso o la sostituzione con altro, anche in zona diversa. Verificandosi uno qualsiasi di tali casi, il soggetto partecipante non ha diritto ad altro che all'eventuale conguaglio dell'importo dovuto.

OCCUPAZIONE - ALLESTIMENTO - PREVENZIONE INCENDI

Art. 10 - L'occupazione dei posteggi potrà iniziare alle ore 8.00 del giorno 23/05/2007 e terminare entro le ore 20.00 del giorno 23/05/2007. Da tale momento eventuali lavori di completamento o modifiche devono essere eseguiti, con l'autorizzazione dell'Organizzazione, tra la chiusura e l'apertura mattutina. Eventuali modifiche o scambi di posteggio devono essere autorizzati dall'Organizzazione ed effettuati a spese dei richiedenti. Gli espositori che non occupano il proprio posteggio entro le ore 12.00 del giorno precedente l'inaugurazione verranno considerati rinunciatori ad ogni effetto, applicandosi le sanzioni previste all'art. 8.

Art. 11 - Ogni progetto relativo all'allestimento del posteggio dovrà essere approvato dall'Organizzazione e dovrà essere presentato almeno 10 giorni prima della data di apertura della rassegna. I partecipanti devono in ogni caso allestire i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica dei posteggi vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti. L'allestimento del posteggio, comprese le insegne pubblicitarie anche con la sola indicazione della ragione sociale, dovrà essere contenuto entro la superficie assegnata, individuata mediante pareti divisorie, o righe a vernice, oppure in calce; è fatto preciso divieto di costruire soppalchi accessibili. Ogni responsabilità degli allestimenti, eseguiti o fatti eseguire dalle ditte partecipanti, è a carico dell'espositore il quale esonererà espressamente l'Organizzatore per i danni derivati a se medesimo e a terzi da difetti di allestimento causati da calcolo errato o da costruzione imperfetta. L'Organizzatore si riserva il diritto di fare modificare o di fare rimuovere gli allestimenti eseguiti senza approvazione o non conformi al progetto approvato.

Art. 12 - L'espositore si obbliga a non deteriorare le pareti, l'intonaco e il pavimento, ad usa re cavalletti o telati per appendere o fermare oggetti alle pareti o sul pavimento. Sulle pareti del posteggio, che dovrà essere riconsegnato nell'identico stato di consegna, non può essere applicato direttamente alcun tipo di vernice. Gli eventuali danneggiamenti dovranno essere risarciti. A garanzia di essi rimarrà il materiale esposto, sul quale l'Organizzazione avrà la facoltà di rivalersi, fatte salve, s'intende, altre eventuali forme di risarcimento.

Art. 13 - Tutti i materiali di allestimento dovranno essere di tipo incombustibile o almeno resi ignifughi con idonei prodotti. L'espositore dovrà presentare prima dell'inizio della manifestazione il certificato di avvenuta ignifugazione, nei modi previsti dalla legge, rilasciato da ditte specializzate oppure una dichiarazione di aver provveduto in proprio all'operazione con prodotti approvati dal Ministero dell'Interno. Il possesso dell'estintore non autorizza comunque l'installazione di apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. Ogni operatore dovrà comunque preoccuparsi di porsi in regola con la normativa in tema di sicurezza, in particolare con il D.Lgs. 626/94.

Art. 14 - Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi possono avere inizio solo a partire dalle ore 19.00 del giorno 25/05/2007 e debbono essere ultimate entro le ore 21.00 del giorno 25/05/2007. Trascorso tale termine senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni, l'Organizzazione può procedervi d'ufficio a spese e rischio della ditta partecipante.

SORVEGLIANZA

Art. 15 - L'espositore deve, durante l'orario di apertura della Mostra, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio posteggio ed i prodotti nello stesso esposti.

DANNI - ASSICURAZIONE

Art. 16 - La Direzione non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Con l'adesione alla Manifestazione, la Direzione provvede ad assicurare automaticamente le singole aziende espositrici con una copertura che ha le seguenti caratteristiche: 1) Garanzia incendio, mostre e fiere: Rischi assicurati: sintesi delle garanzie - Incendio da qualsiasi motivo occasionato - Azione del fulmine - Esplosione del gas - Scoppio di apparecchi a vapore o di impianti a termofone - Esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili - Combustione spontanea - Urto veicoli stradali - Rapina - Intemperie Infiltrazioni di acqua piovana o condotta - Sfasciamento - Rotture (escluse quelle di oggetti fragili) - Caduta di aerei, di loro parti o di cose da essi trasportate. Sono parificati ai danni di cui agli eventi suddetti quelli prodotti alle cose assicurate da guasti fatti per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o limitare il danno. Cosa è assicurato: Merce, attrezzatura, arredamento, compreso il valore dello stand per € 25822,8 Durata della copertura: Periodo di permanenza in fiera dei valori, compreso periodo di montaggio e di smontaggio. Franchigia: Opera una franchigia generica di € 154,9 per ogni sinistro, che rimane, comunque, a carico del partecipante. Nel caso di beni all'aperto la suddetta franchigia si intende elevata a € 516,5 per ogni sinistro. Modalità di denuncia: L'assicurato (singolo espositore) deve entro le 48 ore successive al sinistro darne avviso sommario alla società Assicuratrice (Assicurazioni Generali S.p.A.) e a Maggioli SpA. - 2) Garanzia di responsabilità civile verso terzi: Cosa è assicurato: La responsabilità civile derivante all'espositore ed ai suoi addetti durante il periodo fieristico, comprese le operazioni di allestimento e di smontaggio degli stand e le eventuali dimostrazioni e prove pratiche. Gli altri espositori sono considerati terzi. La garanzia non comprende i danni alle cose proprie ed a quelle che si detengono a qualsiasi titolo. Massimali assicurati: € 2582284,5 per ogni sinistro, con il limite di € 1549370,7 per persona che abbia subito lesioni corporali e di € 516456,9 per danneggiamenti a cose. Nota Bene: In caso di discordanze unici documenti certi sono la Polizza Mostre e Fiere e la Polizza Responsabilità Civile verso terzi depositate presso la Direzione. L'espositore è, in ogni modo, tenuto a provvedere direttamente alle coperture che riterrà più opportune e convenienti a prescindere da quanto previsto precedentemente dalla Direzione. L'espositore, infatti, esonera la Direzione da ogni ordine di responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredamenti, stand, ecc. presso i locali della stessa.

Art. 17 - I macchinari esposti non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione dell'Organizzazione, la quale valuterà caso per caso, a suo insindacabile giudizio, l'opportunità o meno di concederla. La eventuale concessione dell'autorizzazione non comporta assunzioni di responsabilità in merito al funzionamento dei macchinari anzidetti. L'espositore deve, quindi, mettere in opera tutti gli accorgimenti ed i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare rumori, ad eliminare cattivi odori, ed evitare emissioni di gas; è assolutamente vietata la messa in funzione di macchine ed apparecchiature che comportino l'uso di fiamme. In ogni caso i macchinari non dovranno costituire pericoli per alcuno, né arrecare ad alcuno molestia. L'Organizzazione si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione come sopra concessa qualora ravvisi la possibilità del verificarsi di inconvenienti di qualsiasi natura. Gli espositori dovranno a propria cura e spese, qualora le macchine o gli impianti debbano ottemperare a norme di legge o di regolamenti in vigore, sottoporli preventivamente alle verifiche per ottenere dalle autorità competenti i relativi nulla osta.

Art. 18 - Mentre viene rilasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'espositore all'interno del posteggio è, invece, esclusa ogni forma reclamistica che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con gli altri espositori o che comunque pregiudichi lo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione.

Agli espositori non è di norma consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione della musica e dei suoni. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dall'Organizzatore e non esimono l'espositore dall'adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia di diritto d'autore.

Art. 19 - Sono vietati la pubblicità ed i richiami eseguiti fuori dai limiti dei posteggi assegnati, così come l'esposizione di cartelli o materiale pubblicitario di ditte non elencate nella conferma di partecipazione o non rappresentate.

Art. 20 - Ad ogni espositore è fatto obbligo durante le ore fissate dall'Organizzazione di provvedere alla pulizia del proprio posteggio.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Qualora la manifestazione, per una qualsiasi causa anche di forza maggiore, non possa avere luogo, la domanda di partecipazione si intende automaticamente annullata e l'Organizzazione rimborserà all'espositore il canone versato per la locazione del posteggio. Qualora invece la manifestazione venga sospesa dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto all'espositore; b) in ogni altra ipotesi, l'Organizzazione rimborserà all'espositore il canone di locazione in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi l'Organizzazione è tenuta a corrispondere all'espositore compensi o indennizzi di sorta.

Art. 22 - Le comunicazioni ed i reclami di qualsiasi natura saranno presi in esame soltanto se presentati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro le 48 ore successive alla chiusura della manifestazione. L'Organizzazione deciderà con provvedimenti definitivi ed insindacabili.

Art. 23 - Gli espositori ed i loro dipendenti hanno l'obbligo di osservare e di fare osservare le disposizioni impartite dall'Organizzatore. In caso contrario saranno esclusi dalla manifestazione senza poter vantare alcun diritto a rimborsi e risarcimenti, ma con l'obbligo, anzi, di pagare gli eventuali danni morali e materiali causati dalle loro inadempienze.

Art. 24 - INFORMATIVA PER GLI ESPOSITORI EX ART. 13 D.LGS 196/2003

Maggioli Spa, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire il servizio richiesto e, se ha espresso il suo consenso, per aggiornarla su iniziative e offerte della nostra azienda e delle società facenti parte del Gruppo Maggioli, nonché per l'invio di materiale promozionale inerente i nostri prodotti e/o i servizi. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Potranno inoltre essere comunicati, previo suo consenso, a soggetti terzi nostri clienti, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento, secondo la definizione contenuta nel D. Lgs 196/2003. Nel caso di prestazione alberghiera i suoi dati personali verranno comunicati alla società che fornisce il servizio alberghiero per consentire la prestazione del servizio richiesto. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, settore amministrativo. I suoi dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d)e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Maggioli Spa, Via Del Carpino 8, Ufficio Privacy. **Consenso.** Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail e/o di telefono e/o di fax (del tutto facoltativi) Lei esprime il suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per informazioni commerciali.

Data _____

Timbro e Firma _____